

(N. 2067-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1951 (V. Stampato N. 1265)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1952

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scambio di Note avvenuto tra Italia e Belgio il 24 ottobre 1950, ha per oggetto il rilascio gratuito e con esonero dalla legalizzazione degli atti dello stato civile relativi a cittadini belgi in Italia, quivi nati, riconosciuti, legittimati, adottati, sposati o morti, e rispettivamente degli stessi atti di cittadini italiani nel Belgio.

Si tratta ora dell'approvazione di detto scambio di Note, che deve avvenire mediante legge, per la modifica che si apporta alla legislazione vigente in Italia che non consente il rilascio gratuito di atti dello stato civile. Da

ciò il disegno di legge che viene ora in esame per l'approvazione dell'accordo concluso.

La gratuità e l'esonero dalla legalizzazione sono subordinati alla condizione che la domanda di rilascio degli atti medesimi sia determinata da un interesse amministrativo, ovvero ricorra la indigenza del richiedente.

Se si considera il numero dei lavoratori italiani nel Belgio, detto Accordo si presenta senza dubbio vantaggioso.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

SCHIAVONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso a Roma, a mezzo scambio di note, il 24 ottobre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.